Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 15 e 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

A.C. 2801

Nota di verifica n. 531
9 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2801
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 15 e 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Relatore per la Commissione di merito:	Vazio per la II Commissione; Nicoletti per la III Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dei Protocolli che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dei Protocolli che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
I Protocolli n. 15 e n. 16: • modificano la procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedendo, tra l'altro, la riduzione, da 6 a 4 mesi, del termine, decorrente dalla pronuncia interna definitiva, entro il quale è possibile adire la Corte (art. 4, del Protocollo n. 15); • introducono, tra l'altro, un sistema di rinvio alla Grande Camera della Corte, da parte delle giurisdizioni domestiche più elevate, finalizzato all'emissione di pareri consultivi non vincolanti su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (art. 1, par. 1, del Protocollo n. 16).	La **relazione tecnica** illustra le finalità dei Protocolli ed afferma che le modifiche da questi apportate alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pur essendo fondamentali per un miglior funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e per garantire l'uniforme applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, non prevedono, a carico dei Governi dei Paesi membri, alcun onere finanziario.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3 del ddl di ratifica: prevede che la Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di parere ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo n. 16 (comma 1). In tal caso il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (comma 2).	La **relazione tecnica** afferma che il disegno di legge di ratifica non presenta alcun profilo di onerosità.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.